



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PESCARA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MUCCIARONE	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI GERONIMO	PASQUALE	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI GAETANO	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

44
- sul ricorso n° 3581/09
depositato il 02/12/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TA603A400574/2009 IRES
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

proposto dal ricorrente:

ATER-AZ.TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
VIA GENOVA,53 65122 PESCARA PE

diffeso da:

PROF. ZIZZO GIUSEPPE E PROF.DEL FEDERICO LORENZO
VIA G. B. BAZZONI, 12 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 3581/09

UDIENZA DEL

28/04/2010 ora 09:00

SENTENZA

N°

821

PRONUNCIATA IL

28 APR. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 MAG. 2010

Il Segretario

Fatto e Diritto

Con ricorso presentato in data 02/12/09 l'ATER - Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale - Provincia di Pescara - ha impugnato l'avviso di accertamento n° TA 603*400574/2009 notificato in data 24/09/09, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pescara - a norma degli artt. 31 e 37 del DPR n° 600/73 ha accertato, ai sensi dell'art. 41 bis D P R n° 600/73 per l'anno d'imposta 2004, un reddito d'impresa pari ad € 2.048.720,00 tassabile ai fini IRES nonché un valore della produzione netta ai fini IRAP pari ad € 3.254.415,00, da cui scaturisca una maggiore tassazione ai fini IRES ed IRAP.

L'avviso di accertamento che recepisce le risultanze del p.v.c. redatto in data 13/03/09 da funzionari dell'Ufficio a seguito di verifica fiscale relativa all'anno 2004 formula i seguenti rilievi:

- 1)- variazione in diminuzione non spettante -sopravvenienza attiva per interessi di mora anno 2003 - imponibile € 180.305,00;
- 2)- variazione in diminuzione non spettante -sopravvenienza attiva per estinzione quota capitale mutui- imponibile € 108.408,00;
- 3)- variazione in diminuzione non spettante- sopravvenienza attiva per utilizzo fondo ammortamento - imponibile € 78.934,70;
- 4)- variazione in diminuzione non spettante - contributi in c/capitale - imponibile € 123.090,00;
- 5)- omessa contabilizzazione, registrazione e dichiarazione di ricavi derivanti dalla cessione di Immobili - imponibile € 1.095.441,00;
- 6)- sopravvenienze passive arrotondamenti ed abbuoni non deducibili - imponibile € 195.177,71;
- 7)- applicazione dell'aliquota IRES del 16,50 non spettante;

L'ATER chiede l'annullamento dell'atto impugnato per illegittimità del ricorso all'avviso di accertamento parziale ex art. 41 bis e difetto di motivazione.

Nel merito, riguardo all'IRES, chiede dichiararsi illegittimo il recupero a tassazione dei proventi derivanti dalla cessione degli alloggi ERP e di annullarlo per non imponibilità di detti proventi o in subordine, riconoscere l'esistenza della doppia imposizione ed annullare il recupero, ovvero rideterminare la maggiore IRES accertata con riduzione della stessa sulla base di quanto versato per l'anno d'imposta 2005; annullare il recupero a tassazione delle sopravvenienze passive, arrotondamenti ed abbuoni non deducibili sulla base di pretesa deducibilità di dette sopravvenienze; dichiararsi illegittima la liquidazione dell'imposta mediante applicazione dell'aliquota ordinaria (33%) e rideterminare l'imposta dovuta mediante applicazione dell'aliquota ridotta (16,50%).

Per quanto attiene all'IRAP chiede dichiararsi illegittimo il recupero a tassazione dei proventi derivanti dalla cessione di alloggi ERP e di annullarlo o di riconoscere, in subordine, la doppia tassazione prodotta dal recupero della quota di plusvalenza corrispondente al ricavo tassato nel 2005 ed annullare il recupero ovvero rideterminare la maggiore IRAP accertata, ammettendo in riduzione la maggiore imposta assolta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 2005;

Chiede altresì che venga annullato in tutto o in parte il recupero a tassazione delle sopravvenienze passive relative ad arrotondamenti ed abbuoni nonché il recupero a tassazione della variazione in

diminuzione relativa alla sopravvenienza attiva per estinzione quota capitale mutui, per utilizzo fondo ammortamento e per contributi in conto capitale."

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pescara - ritualmente costituita in giudizio, ribadisce la inapplicabilità all'ATER delle disposizioni contenute nell'art. 88 c. 3 del DPR n°917/86 (TUIR) e dell'art. 6, c. 1, lett. c - bis del DPR n°601/73 applicabili ai soppressi IACP -Istituto Autonomo Case Popolari- per effetto della diversa natura dei due Enti.

A tale proposito l'Ufficio Fiscale sostiene che l'ATER, pur derivando dalla trasformazione dello IACP è un Ente con diversa natura giuridica (ente pubblico economico l'uno ed ente pubblico non economico l'altro), dotato rispetto al soppresso IACP di maggiore autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con possibilità di avvalersi di strumenti privatistici quali iniziativa economica, costituzione e controllo di società, operazioni commerciali.

In pratica l'ATER pur ricevendo contributi pubblici finalizzati alla costruzione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di edilizia pubblica, è fornito di un proprio patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario, ragion per cui ai fini fiscali va considerato come un ente commerciale con finalità sociale ma con contabilità in tutto assimilabile a quella delle società di capitali, soggetto passivo dell'imposta IRES ex art. 73 c.1 lett. b, TUIR n°917/86 ed i redditi prodotti rientrano nella categoria dei "redditi d'impresa" ex art. 55 e ss del predetto TUIR.

L'Agenzia conclude chiedendo che il ricorso venga respinto perché illegittimo e infondato con vittoria di spese processuali.

Il collegio, all'esito della discussione del ricorso in pubblica udienza, osserva.

L'ATER di Pescara deriva dalla trasformazione dello IACP disposta con legge della Regione Abruzzo n° 44/99 dal titolo "Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica" emessa in attuazione del D P R n°616/77 che ha trasferito la materia dell'edilizia residenziale pubblica dallo Stato alle Regioni.

Le Aziende derivanti dalla trasformazione degli IACP sono soggetti "autonomi", dotati di personalità giuridica e di una propria struttura organizzativa distinta da quella dell'ente territoriale di riferimento. Non sono enti privati ma "pubblici", fisiologicamente legati alla Regione, della quale restano enti strumentali come ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n°94 del 7 marzo 2007.

La diversa natura giuridica ed economica asserita dall'Agenzia delle Entrate non esclude l'applicabilità all'ATER delle disposizioni tributarie in precedenza previste in favore degli IACP e tanto meno dell'art.6, c. 1, lett. c-bis del DPR n° 601/73, che prevede l'esenzione del 50% dell'IRES per gli "Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati e loro consorzi" nonché l'applicazione dell'art. 88 c.3 lett. b) del DPR n° 917/86 concernente la non imponibilità dei contributi pubblici erogati per la costruzione e manutenzione degli immobili ERP.

In considerazione della lettera delle citate disposizioni che menzionano gli IACP "comunque denominati", del fatto che l'Azienda ATER ha la medesima natura giuridica di ente commerciale che era riconosciuta agli IACP ed è affidataria della medesima funzione pubblica di gestore del patrimonio ERP che era affidata agli IACP, si deve ritenere che l'ATER rientra pienamente nella categoria degli IACP "comunque denominati" con conseguente diritto ad avvalersi delle stesse agevolazioni previste per i soppressi IACP ed in particolare dell'agevolazione prevista dal citato art. 6 che trova la sua giustificazione proprio nella funzione pubblica svolta dagli IACP, prima, e dall'ATER poi.

Per quanto attiene al preteso recupero a tassazione ai fini IRES ed IRAP dei proventi generati dalla cessione degli immobili E R P va precisato che lo stesso non è dovuto, perché in base alla normativa vigente l'80% dei proventi incassati nell'anno 2004, destinata per legge ad incremento del patrimonio E R P, è stata depositata nel giugno del successivo anno 2005, nel c/c di "Gestione Speciale" infruttifero acceso presso la Banca d'Italia, in attesa di ottenere la disponibilità per gli investimenti e i lavori specificamente approvati dalla Regione Abruzzo.

La restante quota del 20%, destinata alla copertura del deficit finanziario, è stata contabilizzata nel conto economico del predetto esercizio 2005 alla voce "altri ricavi e proventi" concorrendo a tale titolo alla formazione del reddito di detto periodo.

Da quanto sopra esposto emerge che l'80% dei proventi conseguiti dall'ATER attraverso la vendita degli alloggi, seppure nella sua formale disponibilità, in quanto depositati nel conto di "Gestione speciale" presso la Banca d'Italia intestato a suo nome, non possono considerarsi proventi dei quali l'Azienda abbia l'effettiva disponibilità. Si tratta, in effetti, di somme destinate alla Regione la quale ne determina di volta in volta l'utilizzo per specifici investimenti, lavori di manutenzione straordinaria o di incremento del patrimonio.

Le ampie ed articolate argomentazioni difensive addotte dall'Ente ricorrente per dimostrare l'insussistenza della pretesa fiscale scaturente dai rilievi di cui ai nn. 1; 2; 3; 4 e 6 sono pienamente convincenti ed in tutto condivisibili, pertanto anche i predetti rilievi sono infondati ed in quanto tali vanno annullati.

Per quanto attiene al rilievo n° 7 concernente la pretesa dell'Ufficio Fiscale di applicare l'aliquota IRES nella misura ordinaria del 33%, va ribadito quanto già detto in precedenza e cioè che l'Azienda ATER subentrata allo IACP territorialmente competente nella funzione di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ha diritto ad usufruire delle stesse agevolazioni tributarie vigenti per i soppressi IACP (ivi compresa la riduzione del 50% della aliquota IRES prevista dall'art. 6, c. 1 lett. c-bis del DPR n°601/73 in favore alcune organizzazioni che operano in determinati settori di interesse pubblico, come la sanità (gli enti ospedalieri), l'assistenza e beneficenza (enti ed istituti di assistenza), l'istruzione (istituti di istruzione) e l'edilizia residenziale pubblica (IACP comunque denominati).

L'espressione "IACP comunque denominati" abbraccia anche le ATER, pertanto la predetta riduzione dell'aliquota IRES spetta anche alla ricorrente ATER di Pescara.

La complessità e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese processuali.

P Q M

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 28/04/10.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

